



Verifiche Periodiche delle Attrezzature di Lavoro

*D.Lgs. 81/08, Art. 71, comma 11
D.M. 11 aprile 2011*

In data 24 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011 in attuazione ai commi 11, 12, e 13 del D.Lgs. 81/08.

Il provvedimento ha confermato per il Datore di Lavoro l'obbligo di far effettuare le Verifiche Periodiche di sicurezza sulle Attrezzature di Lavoro elencate nell'Allegato VII del Decreto Legislativo e ha introdotto la possibilità che tali Verifiche possano essere svolte oltre che dai Soggetti Pubblici (INAIL, ASL/ARPA) anche da **Soggetti Privati Abilitati**.

Eurofins Modulo Uno fin dal 21 maggio 2012 è autorizzato quale Soggetto Abilitato a svolgere le Verifiche Periodiche sulle attrezzature di lavoro sia nel gruppo GVR (Attrezzature a pressione) che nei gruppi SC e SP (Sollevamento Cose, Sollevamento Persone e Idroestrattori). Attualmente siamo abilitati ad operare su tutti i gruppi nelle Regioni **Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia**.



Apparecchi di sollevamento

Gli Apparecchi di Sollevamento di Cose e Persone di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 sono soggetti a Verifiche Periodiche ogni 1, 2 o 3 anni a seconda delle caratteristiche e del settore di utilizzo. Le principali attrezzature coinvolte sono:

Gruppo SP- Sollevamento Persone

- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato o manuale
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo SC - Sollevamento Cose

- Apparecchi di sollevamento mobili (es. autogru), trasferibili (es. gru a torre) e fissi (es. carroponete) di portata superiore a 200 kg
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga



Attrezzature a pressione

Le Attrezzature e Insiemi a Pressione di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 sono soggetti a Verifiche Periodiche ogni 2, 3, 4, 5 e 10 anni a seconda della tipologia, del fluido contenuto e della categoria. Le principali attrezzature coinvolte sono:

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

- Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
- Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- Generatori di vapore e acqua surriscaldata

Generatori di calore con potenzialità maggiore di 116 Kw

- Forni per le industrie chimiche e affini
- Insiemi

Messa in servizio e Prime Verifiche Periodiche

In caso di **messa in servizio** di una nuova attrezzatura di lavoro il Datore di Lavoro ne deve dare immediata comunicazione all'INAIL al fine dell'inserimento dell'attrezzatura nella banca dati nazionale e per ottenere l'assegnazione del numero di matricola.

In relazione alla periodicità indicata nell'Allegato VII, deve inoltre richiedere all'INAIL la **Prima delle Verifiche Periodiche** indicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura e il nominativo di un Soggetto Privato Abilitato di cui INAIL potrà avvalersi per l'esecuzione della stessa.

Nel caso l'INAIL non effettui la verifica entro 45 giorni dalla richiesta (direttamente o attivando il Soggetto Abilitato) il Datore di Lavoro potrà procedere con affidamento diretto ad un Soggetto Privato Abilitato.

Esercizio, Manutenzione e Verifiche Periodiche Successive

Il Datore di Lavoro deve provvedere affinché le Attrezzature di Lavoro siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio), ad un controllo dopo ogni montaggio e ha l'obbligo di farle sottoporre a controlli periodici o straordinari al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Il Datore di Lavoro inoltre deve far sottoporre le attrezzature a **Verifiche Periodiche Successive** alla prima entro la scadenza della validità della verifica precedente (in riferimento alla periodicità indicata nell'Allegato VII del D. Lgs. 81/08).

Per tali verifiche potrà liberamente scegliere fin da subito se avvalersi del Soggetto pubblico di riferimento (ASL o ARPA) o se incaricare direttamente un Soggetto Privato Abilitato.

Rimane a carico del Datore di lavoro:

- mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione della verifica;
- comunicare all'INAIL la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà e lo spostamento delle attrezzature, per l'aggiornamento della banca dati;
- conservare presso il luogo in cui l'attrezzatura è utilizzata la documentazione concernente le verifiche nonché le denunce o le comunicazioni di messa in servizio.



■ Regioni con abilitazione

